



# Comune di Rive d'Arcano Udine

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ANNO 2015 N° 00002**  
**del Reg. Delibere**  
**Originale**

**OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE. ART. 1 CO. 612 L. 190/2014.**

---

L'anno 2015, il giorno 06 del mese di maggio alle ore 20:03 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 30/04/2015 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

D'ANGELO dott.ssa Cristina	Sindaco	presente
MARINI Fabio	Assessore	presente
COVASSI Jada	Assessore	presente
MESTRONI Corinna	Assessore	presente
COSOLO Andrea	Assessore	presente
DE NARDA Simone	Consigliere	presente
DE MARCO David	Consigliere	presente
FLUMIANI Vanessa	Consigliere	presente
FABBRO Sara	Consigliere	presente
CHIAVOTTI prof. Romeo	Consigliere	assente
COMINOTTO Stefania	Consigliere	presente
PORTELLO Valerio	Consigliere	presente
MICHELUTTI David	Consigliere	assente

**Assiste il segretario comunale Sig. Angelo Raffaele dott. Petrillo.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. D'ANGELO dott.ssa Cristina nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

# **PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

ai sensi del D.Lgs. n. 267/18.08.2000

**X FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**Il Responsabile  
Angelo Raffaele dott. Petrillo**

---

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

### **premesse che:**

- dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*": eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### **premesse che:**

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

**premessato che:**

- al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento, rendendo conoscibili anzitempo i contenuti del Piano, la giunta comunale ha licenziato una prima bozza del *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* con deliberazioni n. 25 del 18.03.2015 e n. 29 del 24.03.2015; lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

- questa assemblea ha esaminato l'allegato *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* in versione definitiva;

**attestato** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno, dopodichè cede la parola al Vice sindaco per la spiegazione.

Marini F. legge la proposta di delibera e si sofferma sulle due partecipate dell'ente ed in particolare sulla dismissione della partecipazione societaria del Parco agroalimentare, tra l'altro è stata già deliberata dal precedente consiglio comunale.

Portello V.: si parla della alienazione del solo parco Agroalimentare quindi?

Marini: Sì, per il CAFC c'è ancora un interesse pubblico al mantenimento.

Terminati gli interventi si procede alla votazione.

CON voti favorevoli n. 11 (unanimità), espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio comunale valuta l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, considerato che parte del Piano dovrà trovare attuazione in tempi relativamente brevi,

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a) della legge regionale n. 17 del 24.05.2004;



**COMUNE DI RIVE D'ARCANO**

**Piano di razionalizzazione delle società partecipate  
(art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)**

## 1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spendingreview auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/ 2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento all'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (dlgs. 33/ 2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs.33/2013),

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenze", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo potrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni oppure, già in fase di approvazione del piano stesso, potranno venire assunte deliberazioni attuative di immediata attivazione.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/ 2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le Società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568–bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4 . Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni; anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

#### **5. Le partecipazioni del Comune di Rive d'Arcano**

Il Comune di Rive d'Arcano detiene una serie di partecipazioni in diverse società e precisamente:

1. CAFC quota sociale di azioni è di € 401.372,15 pari allo 1,0034441% del capitale sociale complessivo. Trattandosi di un consorzio di funzioni formato da tutti i 136 Comuni della Provincia di Udine e dall'Amministrazione Provinciale di Udine per organizzare il servizio idrico integrato come definito dalla L. 36/94 prima e dal D. Lgs 152/2006, non rientra nelle fattispecie oggetto del presente piano.
2. Società PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata con una partecipazione pari al 3,50% del capitale sociale.

## RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

### CAFC spa

Il Comune di Rive d'Arcano è proprietario di n. 7.771,00 azioni di CAFC S.p.A pari allo 1,0034441% del capitale sociale.

Cafc spa è affidatario diretto in house del servizio idrico integrato in forza di deliberazioni della Consulta d'ambito Territoriale ottimale Centrale Friuli ed è multipartecipata dagli Enti locali. La società è stata costituita con atto notarile del Dott. Roberto Cutrupia con atto n. 82367 rep. 22537 Racc. del 28.12.2000 di trasformazione in società per azioni del Consorzio per l'acquedotto Friuli Centrale e per gli effetti della L. 142/90 avente efficacia dal 1.1.2001

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità 190/2014 è quella di ridurre il numero delle società pubbliche locali in modo che non vengano mantenute partecipazioni non strettamente connesse al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Si ritiene che il mantenimento di tale azioni sia ancora utile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Rive d'Arcano per cui non si ritiene opportuno procedere alla dismissione di tale partecipazione per ottemperare alla previsione normativa di cui all'art. 1 comma 611 e segg. della L. 190/2014.

Di seguito si evidenziano i dati economico-finanziari di maggiore interesse relativi agli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati alla data odierna:

CAFC spa	Al 31.12.2014
Amministratori	1
Direttori	3
Dipendenti	215

	<b>Risultato d'esercizio</b>		
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
		2.611.358,97	2.723.397,75
	<b>Fatturato</b>		
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
	38.793.492,67	39.178.815,20	40.001.673,74
<b>Stato Patrimoniale</b>			
<b>Attivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	80.150.146,59	82.787.363,70	116.256.791,26
C) Attivo circolante	26.102.560,33	25.607.667,14	30.773.339,88
D) Ratei e risconti	2.889.942,46	2.798.613,53	2.587.343,18
<b>Totale Attivo</b>	<b>109.142.649,38</b>	<b>111.193.644,37</b>	<b>149.617.474,32</b>
<b>Passivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Patrimonio netto	47.038.758,77	49.866.238,24	62.708.918,81
B) Fondi per rischi ed oneri	4.627.995,60	4.884.124,64	3.809.564,25
C) Trattamento di fine rapporto	3.271.228,34	3.141.587,90	3.007.516,38
D) Debiti	32.974.059,89	32.380.282,01	58.751.984,32
E) Ratei e Risconti	21.230.606,78	20.921.411,58	21.339.490,56
<b>Totale passivo</b>	<b>109.142.649,38</b>	<b>111.193.644,37</b>	<b>149.617.474,32</b>
<b>Conto Economico</b>			
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Valore della produzione	49.630.651,96	52.114.373,27	55.319.398,25
B) Costi di produzione	44.419.981,13	47.074.979,75	48.524.654,34
<b>Differenza</b>	<b>5.210.670,83</b>	<b>5.039.393,52</b>	<b>6.794.743,91</b>
C) Proventi e oneri finanziari	- 494.419,28	- 432.060,47	1.217.812,66
D) Rettifiche valore attività finanziarie	- 151.779,70	- 40.679,66	- 1.803.540,26
E) Proventi ed oneri straordinari	222.575,17	182.169,67	966.462,12
<b>Risultato prima della imposte</b>	<b>4.787.047,02</b>	<b>4.748.823,06</b>	<b>7.175.478,43</b>
Imposte	2.175.688,05	2.025.425,31	3.198.950,59
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>2.611.358,97</b>	<b>2.723.397,75</b>	<b>3.976.527,84</b>

## PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE

La società Società PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata è partecipata dal **Comune di Rive d'Arcano** per azioni pari al 3,50% del capitale sociale.

Con atto Rep. 52856 del 20.12.2006 del Notaio dott. Cosimo Cavallo veniva costituita la società a responsabilità limitata denominata "Parco Agro-Alimentare di San Daniele Soc. Consortile a r.l." avente un capitale sociale di € 100.000,00.

Con Decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2007 n. 017/Pres avente ad oggetto: "L.R. 27/1999, art. 3, come sostituito dall'art. 15 L.R. 4/2005 Riconoscimento dell'ASDI denominata "ParcoAgro-Alimentare di San Daniele Soc. Consortile a r.l." con cui è stata riconosciuta l'ASDI (Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale) "ParcoAgro-Alimentare di San Daniele Soc. Consortile a r.l."

La società ha come scopo la promozione della cultura del distretto, dell'immagine del distretto, l'attività di animazione territoriale e tutta una serie di attività elencate all'art 8 dell'allegato M del citato atto notarile.

La Società è una società consortile a capitale misto pubblico e privato, come previsto dall'allora vigente art. 3, comma 1, della L.R. 27/1999.

Con deliberazioni consiliari n.65 dd. 18.12.2012, n.19 dd. 21.05.2014 il **Comune di Rive d'Arcano** ha disposto la cessione della propria quota societaria, ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

Con l'entrata in vigore della L.R. 3/2015 anche normativamente la Società PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata dovrebbe essere composta da soli soggetti privati, giusto quanto previsto dagli artt. 55 e 60, comma 1, lett.d) della Legge medesima.

La Società non gestisce un *servizio pubblico di interesse generale*.

	Numero Al 31.12.2014
Amministratori	5
Direttori	1
Dipendenti	2+1 collaboratore

Il **Comune di Rive d'Arcano** non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili.

Si allega altresì tabella riepilogativa con i dati relativi al risultato di esercizio, lo stato patrimoniale e il conto economico degli anni 2011, 2012 e 2013.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
57.00 €	38.970,00 €	-34.770,00 €
Totale valore della produzione		
2011	2012	2013
167.376,00 €	22.7089,00 €	28.7721,00 €



Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente**  
**D'ANGELO dott.ssa Cristina**

**Il Segretario Comunale**  
**Angelo Raffaele dott. Petrillo**

---

**Certificato di Pubblicazione**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 11/05/2015 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 26/05/2015.

**Rive d'Arcano, li 11/05/2015**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**Zucchiatti Sergio**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 11/05/2015 al 26/05/2015 senza opposizioni, reclami o denunce.

**Rive d'Arcano, li 27/05/2015**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**Zucchiatti Sergio**

**Attestato di Esecutività**

Il provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 17 del 24.05.2004.

**Il Responsabile dell'Esecutività**  
**Zucchiatti Sergio**

---